

AMAG S.P.A.

Capitale sociale Euro 87.577.205,00
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18
15121 Alessandria
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220
Pec: amag@cert.amagalessandria.it
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA: 01830160063
Web: www.gruppoamag.it



OGGETTO: BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA, Servizio somministrazione lavoro a tempo determinato relativo a figure professionali diverse, ascrivibili alle categorie CCNL Federutility e CCNL Utilitalia ex Federambiente, applicabili al personale delle società del Gruppo Amag –Bando AMAG CUC CIG 746916993D.

Quesito nr. 5 del 25/06/2018

Con riferimento alla gara in oggetto, un Concorrente ha posto i seguenti quesiti:

- 1) onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica, Vi chiediamo di voler indicare l'ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali e degli oneri di pubblicazione, qualora previsti;
- 2) relativamente allo schema di contratto, più precisamente all'art. 8, comma c) e f), con la presente siamo a chiedere alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato.

In quest'ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l'attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all'art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 35. L'istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l'utilizzatore ed il lavoratore. Tale peculiare rapporto trilatero si contraddistingue proprio perché l'attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive. Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore. Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, l'articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, oggi art. 35 del Decreto 81, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2043 del c.c.

Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di



AMAG S.P.A.

Capitale sociale Euro 87.577.205,00
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18
15121 Alessandria
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220
Pec: amag@cert.amagalessandria.it
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA: 01830160063
Web: www.gruppoamag.it



somministrazione. In senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012. Tali considerazioni trovano un'ulteriore conferma nella stessa ratio giuridica sottesa all'istituto della somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell'art. 29 del Decreto 276 previgente, il quale, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di cui all'art. 1665 cc, stabilisce espressamente che "...il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa". Occorre infine tener presente che la stazione appaltante è comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolarità od inadempimenti nell'esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

RISPOSTA

1. Si precisa che l'ammontare delle spese contrattuali è pari ad € 384,00 e che l'ammontare delle spese di pubblicazione è pari ad € 1.868,57+IVA
2. Con riferimento agli articoli 8.1 lett. c) e 8.2 lett. f) dello schema di accordo quadro, si rinvia a quanto chiarito nella risposta al quesito n. 3, punti 2) e 3

La Responsabile Unica del procedimento
Simonetta Zaccara

